



SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

Via Buonarroti, 12
00185 Roma
fax: fax 0646200435
email: lazio@flcgil.it

Via Santa Croce in Gerusalemme, 107
00185 Roma
fax 0677204987
email: cislscuola.reg.lazio@cisl.it

Via Emilio Lepido, 44
00175 Roma
fax: 0686760551
email: lazio@uilsuola.it

Roma, 3 luglio 2014

Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio
All'Assessore all'Istruzione e Formazione
Alle Segreterie Nazionali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA
Alle Segreterie Regionali Confederali CGIL, CISL, UIL
Ai Gruppi Consiliari
Alle Segreterie Regionali dei Partiti Politici
Alle Agenzie Provinciali
Ai Comuni Gestori
Ai lavoratori del Comparto FP Lazio

Le scriventi OO.SS. stigmatizzano, in primo luogo, il metodo di lavoro adottato per attuare il confronto sull'ipotesi di una nuova legge regionale in materia di istruzione e formazione professionale. Un provvedimento di questa importanza avrebbe meritato un'ampia istruttoria, un confronto a largo raggio, teso a raccogliere il contributo di tutti i soggetti interessati: certamente gli Enti di Formazione e le loro associazioni, ma, accanto a questi, i rappresentanti dei Comuni e delle Province che hanno sin qui amministrato il sistema; l'Ufficio Scolastico Regionale; le organizzazioni sindacali, e quindi, per loro tramite, gli operatori che quotidianamente fanno vivere e danno ruolo all'leFP del Lazio.

Al contrario, si è scelto di consultare solo una delle parti in campo, poiché è del tutto evidente che chiedere il parere delle Organizzazioni Sindacali a pochi giorni dalla presentazione dei contenuti della legge presso la sede di uno degli enti che hanno elaborato una proposta di articolato equivale a sollecitare un adempimento meramente formale, che difficilmente potrà fugare il dubbio che, in realtà, "i giochi sono fatti". Impressione, questa, confermata dal fatto che non è ancora scaduta, ad oggi, 3 luglio, la settimana concessa alle Organizzazioni Sindacali per presentare le proprie osservazioni sul documento di principio elaborato dalla Regione che già il testo della proposta di legge è comparso sul sito della Regione.

Ciò non di meno, le OO.SS. non intendono offrire alla Regione il comodo alibi della loro rinuncia, per consentire così il "via libera" all'adozione di un provvedimento fortemente condizionato da un parziale punto di vista datoriale (parziale perché è noto che gli enti religiosi sono solo uno dei soggetti imprenditoriali presenti nel campo. Accanto a loro, difatti, operano altri soggetti di cui, al pari del sindacato, la Regione ha ritenuto di poter fare a meno). Ecco perché le OO. SS. inviano le presenti note, che saranno diffuse anche presso il personale e sui rispettivi siti: da un lato, il documento esprime il punto di vista di qualificati protagonisti del sistema; dall'altro, costituisce una sfida sui contenuti del provvedimento che si intende adotta-

re, sul presupposto che la capacità di elaborazione del sindacato non sia seconda a quella di nessun altro soggetto rappresentativo del settore.

In primo luogo, si intende mettere in rilievo che la legge regionale 23/1992 costituisce una regolamentazione organica della formazione professionale, che ne disciplina sia gli aspetti organizzativo - istituzionali, sia la struttura didattica, prevedendo e regolamentando, ad esempio, oltre la governance del sistema, anche il funzionamento del collegio docenti, sulla falsariga della scuola statale.

Per quanto ci è stato dato di leggere, analoga organicità non si riscontra né nel documento consegnatoci dalla Regione, che si limita all'enunciazione di una serie di principi che dovrebbero ispirare la nuova legge regionale, né nella proposta di articolato elaborata dagli enti religiosi.

È opinione del sindacato che la legge 23/1992 abbia svolto una funzione importante di garanzia del sistema nel corso di questo ventennio di vigenza e che il suo eventuale aggiornamento alle necessità correnti non possa essere compiuto con un provvedimento di minore ampiezza, respiro e completezza. Di qui la necessità di una normativa che rinnovi o ribadisca il funzionamento didattico, oltre la parte strettamente istituzionale.

Inoltre, i principi ispiratori della proposta di legge frammentano tutto il sistema della formazione, occupandosi solo del segmento dell'obbligo di istruzione che si assolve nella IeFP, ma lasciando indefinita la collocazione di tutta la parte di formazione professionale non afferente a quest'ultimo.

La Regione Lazio, nel declinare i principi guida dell'emananda legge, propone 1) l'articolazione dei percorsi di durata triennale, ai fini del conseguimento della qualifica; 2) l'introduzione del quarto anno per il conseguimento del diploma professionale; 3) un corso annuale ulteriore per l'esame di stato. Tutto ciò mentre, di fatto, non c'è alcuna garanzia dei fondi destinati al percorso triennale, con il rischio che l'introduzione del quarto e quinto anno di corso sia effettuata a scapito del primo segmento, discriminando, così, il percorso che più direttamente combatte la dispersione scolastica. Ciò risponde alle richieste degli enti privati, e in modo particolare degli enti religiosi, che aspirano ad una totale competizione con la scuola statale, mentre svilisce il ruolo del polo pubblico, che, in una visione più complessiva di formazione permanente per tutto l'arco della vita, si propone come "passerella" verso la scuola statale e non come alternativa alla stessa, rilanciando, così, la vera collocazione della formazione professionale e le sue interazioni con le reti territoriali, con i servizi pubblici per il lavoro, con l'utilizzo dei fondi interprofessionali, con i poli tecnico professionali, etc. .

L'architettura di una proposta di legge regionale non può prescindere, poi, dal riconoscimento del CCNL del comparto. Non per caso, l'applicazione del CCNL della FP è oggi un requisito per l'accreditamento degli enti che operano nel settore. La presenza di un contratto nazionale inclusivo rappresenta la condizione senza la quale appare difficile costruire un sistema di FP solido e coerente, mentre sempre più forti sono le spinte verso la frammentazione del comparto, che spesso sono altresì il veicolo della crisi che lo lambisce. In questa proposta è completamente assente qualsiasi riferimento al contratto di lavoro, ai lavoratori del comparto e al sistema delle relazioni sindacali. Tutto ciò lascia spazio a gestione "leggera", con abuso di contratti atipici, sempre meno controllabili, dai quali deriva lo smisurato aumento del precariato del comparto.

Del tutto assente, sia nelle linee guida regionali che nella proposta di legge elaborata dagli enti religiosi, un'organica regolamentazione dell'offerta formativa regionale affidata, in regime di sussidiarietà, all'istruzione professionale di Stato. Operano oggi, sul territorio laziale, una sessantina di istituti professionali di Stato che la rilasciano la stessa qualifica conseguibile nei Centri di Formazione Professionale, in forza della Convenzione tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Lazio, stipulata il 9 febbraio 2011. Tuttavia, in assenza di indicazioni e di azioni di coordinamento, di fatto i due percorsi formativi sono eterogenei, in quanto ispirati a scelte e concezioni didattiche del tutto svincolate le une dalle altre. Resta, quindi, irrisolto il problema della comparabilità dei titoli, che potrà essere credibilmente effettuata solo quando la Regione Lazio, detentrica dei poteri esclusivi di cui all'art. 117 della Costituzione, avrà provveduto a delineare il quadro delle competenze in uscita e le relative indicazioni per il curriculum, vincolanti tanto per le istituzioni formative che per quelle scolastiche abilitate al rilascio della qualifica. Per le medesime esigenze, grava sul-

la Regione l'obbligo di dettare norme regolatrici dell'esame di qualifica. In mancanza di tali attività, la convenzione del 9 febbraio 2011 si rivelerà come un mero strumento di alleggerimento della spesa per la Regione, senza alcun reale beneficio formativo.

La proposta di legge elaborata dagli enti religiosi, scritta presso la sede di Forma, rafforza in ogni modo il ruolo della regione, non riconoscendo, anzi cancellando l'esistenza e il ruolo di Roma Area Metropolitana e di tutti i Comuni, forse per un ingiustificato timore di perdere rilevanza nutrito dagli estensori. Questa posizione trova conforto nella linee guida consegnate alle OO.SS. il giorno 30 giugno 2014, laddove la Regione Lazio, da un lato, dichiara la propria volontà di ricondurre a se stessa la titolarità di tutte le competenze inerenti il sistema di leFP (elemento sostanziale), ma dall'altro (elemento meramente formale) concede la possibilità del mantenimento degli strumenti operativi scelti dalle Province per la gestione sin qui attuata, non potendo travalicare la disciplina di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). In questo passaggio, tra l'altro, la Regione dichiara del tutto impropriamente che la provincia di Roma abbia attuato la "gestione diretta" del sistema, il che non risponde a verità, in quanto la provincia stessa non ha scelto alcun modello gestionale, nonostante le reiterate richieste ad essa avanzate dalle OO.SS. di uniformarsi ad uno di quelli attuati in ambito regionale, come previsto dalla legge 142/90. Questa posizione è, per le OO. SS. , politicamente insostenibile, nonché portatrice di una potenziale conflittualità istituzionale tra Regione e Area Metropolitana.

Su questi contenuti aspettiamo le risposte della Regione.

FLC CGIL
Eugenio Ghignoni

CISL SCUOLA
Vincenzo Alessandro

UIL SCUOLA
Saverio Pantuso

Mara Sbragaglia

Giuliano Torcolini

Franco Martello